

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 253

Estratto del processo verbale della seduta n. 66 del 10 giugno 2015

Oggetto: articolo 2, comma 1, lett. b), dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche – individuazione del datore di lavoro ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti
 Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
 Daniele Gerolin
 Bruno Marini
 Claudio Violino

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
l'addetta all'Ufficio stampa Maria Pia Bonessi

Verbalizza Morena Barzan

Articolo 2, comma 1, lett. b), dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche – individuazione del datore di lavoro ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni, e di esso in particolare:

- L'articolo 2, comma 1, lett. b), in base al quale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, (...) individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- L'articolo 16 che prevede i limiti e le condizioni della delega di funzioni da parte del datore di lavoro;
- L'articolo 17 che definisce gli obblighi del datore di lavoro non delegabili;
- L'articolo 18 che definisce gli obblighi generali del datore di lavoro e dei dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite;

RILEVATO che le definizioni dello status e le funzioni degli specifici profili professionali rilevanti ai sensi del citato dlgs 81/2008 sono strettamente correlati all'organizzazione interna;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 e successive modificazioni;

POSTO che ai sensi delle richiamate disposizioni del dlgs 81/2008:

- L'Ufficio di Presidenza è l'Organo su cui grava l'onere di provvedere all'individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza per il Consiglio regionale;
- Il Segretario generale del Consiglio regionale è il vertice organizzativo del Consiglio regionale cui spettano autonomi poteri di gestione e di spesa, posto a capo della Segreteria generale, unità dirigenziale del Consiglio regionale di massima dimensione, in posizione sovraordinata ai Vicesegretari Coordinatori di Area ed ai direttori dei Servizi consiliari;

SENTITA la relazione del Segretario generale del Consiglio;

RITENUTO di condividere le argomentazioni del Segretario generale in base alle quali si ravvisa l'opportunità di individuare un unico Datore di lavoro sia per le strutture della Giunta regionale che per quelle del Consiglio regionale;

VISTO il Decreto n. 50/Pers del 9 marzo 2015 del Presidente della Regione che identifica nel Direttore generale dell'Amministrazione regionale il datore di lavoro, ai sensi del succitato dlgs 81/2008 e del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, adottato con decreto n. 277/Pers del 27 agosto 2005 e successive modificazioni;

ACCERTATO che con il predetto decreto n. 50/Pers del 9 marzo 2015 non si adottano soluzioni atte a garantire legittimamente lo svolgimento della funzione di Datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza, anche per il Consiglio regionale;

RITENUTO pertanto di proporre alla Presidenza della Regione di estendere le funzioni di datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza di cui al citato decreto n. 50/Pers del 9 marzo 2015 anche alle strutture del Consiglio regionale;

ATTESA la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, all'assegnazione ad idonea struttura consiliare della funzione di raccordo con gli uffici della Direzione generale dell'Amministrazione regionale ed in particolare con il Servizio Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

Per le motivazioni espresso in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di proporre alla Presidenza della Regione FVG di conferire l'incarico di Datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del dlgs 81/2008 anche del Consiglio regionale, estendendo a tal fine le funzioni attribuite con decreto n. 50/Pers del 9 marzo 2015.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE
Morena Barzan